



# Procura Generale della Corte di Cassazione

**N. 7865/15 R.G.**

**Udienza 3/2/2017  
Camera di Consiglio  
Sezione Terza**

## **IL PUBBLICO MINISTERO**

Letti gli atti;

### **PREMESSO**

che con sentenza n. 1655/14, pubblicata il 23 ottobre 2014, la Corte d'appello di Bari, in sede di rinvio ed in riforma della sentenza impugnata, ha in parte accolto la domanda proposta contro il sig. XXX e la YYY dal sig. ZZZ per il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale del 7 aprile 1992;

che la Corte pugliese, adita in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 12408/2011 della Corte di cassazione - per quel che in questa sede rileva - ha ritenuto che null'altro fosse dovuto dalla Compagnia assicuratrice per il dedotto ritardo nel pagamento e ha provveduto alla liquidazione del danno secondo i criteri indicati dalla pronuncia di legittimità con condanna del solo danneggiante;

che il sig. ZZZ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di diritto:

1) con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 18 e 22 della legge n. 990/1969, dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda di condanna della Compagnia assicuratrice per il ritardato versamento del massimale;

2) con il secondo motivo ha denunciato la violazione ed erronea applicazione degli artt. 91, 112 e 85 c.p.c., del decreto del Ministero della giustizia del 10 marzo 2014 per l'omessa pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello, l'omessa motivazione sul punto della compensazione delle spese del giudizio di legittimità e la mancata applicazione delle tariffe forensi vigenti nella liquidazione delle spese del giudizio di rinvio;

che la YYY si è costituita con controricorso ed ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso;

### **OSSERVA**

1. I fatti, pacifici e non contestati, sulla base dei quali la Corte di cassazione deve trarre le conseguenze in punto di diritto, per quel che in questa sede rileva, sono i seguenti:

a) Con lettera del 17 luglio 1992 il danneggiato chiedeva alla Compagnia assicuratrice il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale.

b) La Compagnia versava al danneggiato, ben oltre il termine di legge di 60 giorni, in data 11 aprile 1994 la somma di lire 200.000.000 ed in data 27 ottobre 1994 il residuo massimale di lire 800.000.000.

c) Con citazione del 27 luglio 1995 il danneggiato chiedeva la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento della somma ulteriore di lire 308.310.000 a causa del ritardato adempimento, oltre interessi e rivalutazione dal 27 ottobre 1994 o dalla domanda giudiziale.

d) Il tribunale e poi la corte d'appello ritenevano pienamente soddisfacente per il danneggiato il risarcimento conseguito, per cui la domanda di risarcimento per *mala gestio* impropria non veniva esaminata.

e) Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione fondato su motivi attinenti all'affermazione della responsabilità concorrente e la liquidazione del danno in tutte le sue componenti.

f) La Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte territoriale accogliendo entrambi i motivi di ricorso.

g) Il danneggiato riproponeva in sede di giudizio di rinvio le domande già svolte nel precedente giudizio di merito, compresa quella riguardante il ritardato pagamento della Compagnia assicuratrice, non oggetto di esame né nella precedente fase di merito, né nella successiva fase di legittimità.

h) La sentenza impugnata riteneva accertato definitivamente che null'altro fosse dovuto dalla Compagnia assicuratrice per il dedotto ritardo nel pagamento e si limitava a liquidare il danno secondo i principi statuiti in sede di legittimità, con condanna del solo danneggiante alla corresponsione di ulteriori somme.

2. Il punto focale della controversia è stabilire se, sulla domanda di risarcimento del danno per *mala gestio* impropria, pacificamente proposta in primo e secondo grado, anche nel giudizio di rinvio, dovesse diversamente statuire la corte territoriale.

Rilevante in proposito è il seguente passo della sentenza della Corte di cassazione n. 12408/2011:

*"3.- Col secondo motivo sono dedotte violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Si duole in particolare il ricorrente: a) che la corte d'appello, "in accoglimento dell'appello incidentale del Rana, si sia discostata dai parametri di liquidazione del danno generalmente adottati (ossia le cd. tabelle di Milano) in favore del criterio di calcolo del punto unico nazionale"; b) che nulla sia stato riconosciuto per danno "esistenziale". c) che, in punto di liquidazione del danno patrimoniale da danno emergente, la corte d'appello abbia immotivatamente riconosciuto solo le spese mediche documentate escludendo gli esborsi futuri e, quanto al lucro cessante, che non abbia considerato i presumibili incrementi futuri dei guadagni che sarebbero derivati dalla perduta capacità lavorativa. Sostiene, infine, che il riconoscimento del risarcimento del danno in misura superiore ad Euro 516.000,00 (n.d.e.: equivalenti al massimale di un miliardo di lire già versato) "non potrà che determinare la condanna della compagnia al pagamento degli interessi legali sul massimale dalla data di scadenza del termine di 60 giorni dalla costituzione in mora fino alla data del pagamento".*

*3.1.- Va premesso che, se si verificasse quanto appena prospettato, si renderebbero applicabili i principi enunciati, tra le altre, da Cass. 8 luglio 2003, n. 10715 e 13 ottobre 2009, n. 21628, in senso conforme all'assunto del ricorrente".*

Al di là del richiamo, verosimilmente non pertinente, alle sopra menzionate sentenze n. 10715/2003 e n. 21628/2009, che non affrontano il problema in esame, la Corte di legittimità ha

ritenuto conforme a diritto l'assunto del ricorrente danneggiato, e cioè che il risarcimento dei danni in misura superiore al massimale già versato avrebbe comportato la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento degli interessi legali sul massimale dalla scadenza del termine di legge fino alla data del pagamento.

E ciò in conformità a principi oramai pacifici in sede di legittimità, anche recentemente ribaditi da Cass., sez. terza, 14 marzo 2016, n. 4892 (*“L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato (incorrendo così nell'ipotesi di c.d. "mala gestio" impropria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità per "mala gestio" tuttavia può comportare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile”*) e da Cass., sez. terza, 17 febbraio 2016, n. 3014 (*“L'inadempimento dell'assicuratore della r.c.a. alle proprie obbligazioni si riconduce a due differenti forme di responsabilità: la prima è quella da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, o c.d. "mala gestio" impropria, fondata sulla sua costituzione in mora ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento, per la quale risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni; la seconda è quella per c.d. "mala gestio" propria, nei confronti dell'assicurato, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che espone l'assicurazione anche oltre il massimale, purché l'assicurato-danneggiante proponga specifica domanda”*).

**3.** Né appare convincente quanto si legge nel controricorso, e cioè che sulla specifica questione della responsabilità per *mala gestio* *“è invece calato il sipario del giudicato”*.

Sulla responsabilità della Compagnia assicuratrice non si era pronunciata la prima sentenza della Corte d'appello per il semplice motivo che era stato ritenuto soddisfacente l'avvenuto pagamento nei limiti del massimale. La Corte d'appello aveva dunque ritenuto assorbita la questione attinente alla *mala gestio* impropria.

Il danneggiato ha contestato in sede di legittimità, sia nei confronti del danneggiante che nei confronti della Compagnia assicuratrice, l'importo liquidato in sede di merito, asserendo che la responsabilità dovesse ritenersi esclusiva e che la liquidazione del danno dovesse seguire diversi criteri, quali quelli previsti dalle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano. Egli non poteva certo, sulla questione ritenuta assorbita in sede di merito, proporre ricorso per cassazione.

La Corte di legittimità ha accolto i motivi proposti.

Ne consegue che è erroneo l'assunto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe rimasto definitivamente accertato che *“null'altro è dovuto dalla Compagnia assicuratrice per il supposto ritardo nel pagamento”*.

Vero è che, al caso di specie, pare applicabile il seguente principio di diritto: *“Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio”* (Cass., sez. seconda, 24 gennaio 2011, n. 1566).

**4.** Pare pertanto da accogliersi il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 *ter* c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso.

Roma, 6 febbraio 2017

Il sostituto Procuratore generale  
Mario Fresa

CONFORME CASS. 23645 DEL 2017